

DELIBERA 23/2026/CRL/UD del 07/07/2026
V. Rxxx / WIND TRE (VERY MOBILE) (GU14/797888/2025)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 07/07/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 14 dicembre 2022, approvato con delibera 427/22/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 30 marzo 2023;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito “Regolamento Indennizzi” e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di V. Rxxx del 12/12/2025 acquisita con protocollo n. 0321260 del 12/12/2025;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO

quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha presentato, in data 23 novembre 2025, istanza di conciliazione a seguito della quale il procedimento UG/xxxxxx/2025 si è concluso con un mancato accordo in data 11 dicembre 2025. Successivamente, l’istante ha depositato, in data 12 dicembre 2025, istanza di definizione GU14/xxxxxx/2025 con la quale ha descritto quanto segue: “Cancellazione bonus e mancata restituzione tramite messa a disposizione su altra sim del credito bonus di € 20,70. Mancata risposta al reclamo del 03/08/2025”. In base a quanto rappresentato, l’istante ha avanzato le richieste: a) “Messa a disposizione del Credito Bonus di Euro 20,70 su altra sim dello stesso gestore in base al decreto Bersani.” b) “Mancata risposta al reclamo di Euro 300,00.” L’istante ha quantificato la richiesta in €.320,00. Il ricorrente ha depositato la memoria di replica ex art.16 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi (Allegato B alla Delibera n. 358/22/CONS) contestando la memoria depositata dalla convenuta e ribadendo le proprie richieste.

2. La posizione dell’operatore

La società Wind Tre (Very Mobile), regolarmente convocata, ha depositato, ai sensi e nei termini di cui all’art.16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha dichiarato quanto segue: “... Con il presente atto si costituisce innanzi al Co.Re.Com Lazio Wind Tre S.p.A. la quale ESPONE - In rito 1. Eccezioni di inammissibilità/improcedibilità In limine litis, Wind Tre eccepisce l’inammissibilità dell’istanza in riferimento alla contestazione mossa da parte istante circa la “Cancellazione bonus e mancata restituzione tramite messa a disposizione su altra sim del credito bonus di € 20,70”, in quanto, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 40/2007, i crediti derivanti da autoricarica non sono da considerarsi rimborsabili, poiché la loro natura non è monetaria, ma in genere promozionale o di bonus e i relativi importi corrispondono al traffico riconosciuto dal gestore, nei limiti normativamente e contrattualmente previsti e passibili di scadenza a differenza del credito “standard”. La naturale funzione economicosociale

del contratto, che sottende al rapporto sinallagmatico tra le parti, va individuata nel servizio di comunicazione dietro il pagamento di un corrispettivo, non nel consumo del solo credito autoricaricato, in virtù delle generali regole di buona fede e di solidarietà tra le parti, tenute a preservare reciprocamente i propri interessi (articoli 1337, 1175 e 1375 del Codice Civile). Si riporta, sul tema, quanto riportato anche dall'Autorità nell'allegato A alla Delibera 487/18/CONS, alla definizione di "Credito Residuo": omissis ... Difatti, Wind Tre eccepisce l'inammissibilità dell'istanza in riferimento anche alla richiesta dell'utente di "Messa a disposizione del Credito Bonus di Euro 20,70 su altra sim dello stesso gestore in base al decreto Bersani", in quanto secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 40/2007, i crediti derivanti da autoricarica non sono da considerarsi rimborsabili, poiché la loro natura non è monetaria, ma in genere promozionale o di bonus e i relativi importi corrispondono al traffico riconosciuto dal gestore, nei limiti normativamente e contrattualmente previsti e passibili di scadenza a differenza del credito "standard". In relazione alle doglianze avanzate dal sig. Rxxx, infatti, preme fare riferimento alla Delibera n. 3/DEF/2025 del Corecom Calabria che, sul punto, respinge le richieste di parte istante sulla base dell'Atto di indirizzo emesso dall'Agcom: "[...] la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta per le seguenti ragioni, che si basano sui riferimenti normativi e sugli accertamenti specifici effettuati. L'istante ha chiesto il rimborso del credito promozionale maturato da autoricarica. Tale richiesta è valutata alla luce della normativa di settore e della prassi giurisprudenziale applicabile. In primo luogo, con riguardo alla richiesta di rimborso del credito da autoricarica occorre evidenziare che in linea generale, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007 [...] L'Autorità ha riconosciuto implicitamente in capo all'utente che recede, "il diritto alla restituzione del credito residuo o alla sua trasferibilità in caso di portabilità [...]. L'ambito di tutela garantito dal c.d. decreto Bersani (Legge 40/2007) si applica esclusivamente al credito "acquistato" dall'utente, ossia ricaricato autonomamente e non utilizzato, escludendo invece dal rimborso o dalla portabilità quello c.d. "regalato" ovvero i crediti concessi sotto forma di bonus o promozioni. Siffatta impostazione è confermata anche dalla successiva delibera AGCOM n. 487/18/CONS, Allegato A (linee guida sulle modalità di trasferimento dell'utenza nei contratti di adesione), ove è messo in evidenza che, in caso di portabilità del numero, è riconosciuto in capo all'utente il diritto al trasferimento del credito residuo, precisando al punto 5 che tale credito "può essere definito come l'importo prepagato, non ancora utilizzato, ricaricato autonomamente dall'utenza e non comprende gli importi riconosciuti in forma di bonus, promozione o altra iniziativa dell'operatore"(si vedano ex multis, del Corecom Liguria la Delibera 10/2023, del Corecom Calabria anche la Delibera n. 40/21 e la Delibera n. 10/24, del Corecom Lazio il Decreto DC/75/19/CRL e la Delibera n. 237/2023/CRL/UD). Tra l'altro, la richiesta di "Messa a disposizione del Credito Bonus di Euro 20,70 su altra sim dello stesso gestore in base al decreto Bersani", è inammissibile/improcedibile anche perché non può essere inoltrata per espressa previsione normativa, al Corecom adito, poiché in tal modo si chiederebbe a quest'ultimo di condannare Wind Tre, ad un facere, il che esula dai poteri concessi all'Autorità in base

al Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti. Infatti, ai sensi della Delibera 353/19/CONS e ss.mm.ii., tali richieste devono essere dichiarate inammissibili o improcedibili in quanto estranee alle competenze e al potere attribuiti al Corecom (ex multis, delibere: n. 30/24 Corecom Toscana, n. 10/25 Corecom Puglia), il quale, dunque, non può pronunciarsi in merito ad una eventuale condanna che preveda un facere nei confronti dell'Operatore. Per quanto sopra riportato, si domanda il rigetto dell'istanza. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga l'eccezione di improcedibilità innanzi sollevata e per mero tuziorismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato. - Nel merito 1. Ricostruzione della vicenda contrattuale. La contestazione de qua si riferisce alla SIM n. xxxxxxxxxx, attivata, tramite canale ecommerce a seguito di Mobile Number Portability in scenario Coop Full OLO Donating/Very Mobile OLO Recipient in data 27/06/2025. Si rappresenta che al momento della portabilità, la SIM succitata presentava un credito trasferito pari a 0,00€ come dimostrato dalla schermata dell'applicativo Mog da dove si evince il credito presente sulla SIM Donating all'atto della portabilità in Very: omissis... Si precisa, inoltre, che l'offerta commerciale attivata con Very Mobile sulla SIM n. xxxxxxxxxx, con piano tariffario denominato Very 5,99, e con Minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati, 150 GIGA e primo mese gratis, era legata alla "ricarica automatica" che permetteva al cliente di ricaricare automaticamente la SIM, tramite carta di credito per pagare il rinnovo dell'offerta. Ciò significa che il cliente non aveva bisogno di effettuare ricariche sul credito residuo della SIM, credito che di fatto era di euro 0,00. Inoltre, l'offerta a cui il cliente aveva aderito prevedeva il 1° mese omaggio, con ricarica erogata da Very sul credito bonus e valida per il secondo rinnovo di euro 5,99. In data 22/07/2025 la SIM n. 3282348271 cessava sulla rete Very per la richiesta di MNP volontaria della parte attrice, con scenario Very Mobile OLO Donating/Coop Full OLO Recipient, come dimostrato dal print MOG di seguito riportato, che dimostra anche che il credito residuo standard, al momento della MNP, fosse pari a zero, considerando la ricarica automatica succitata e il fatto che l'utenza era rimasta attiva per meno di un mese, cessando prima che potesse maturare il secondo rinnovo di 5,99€. Quanto appena rappresentato risulta dal seguente print screen del sistema di Customer Relationship Management - CRM - della convenuta, la cui valenza probatoria è stata riconosciuta dalla Autorità e dai Corecom in varie delibere (vedasi: Sentenza n. 6157/23 GDP di Nocera Inferiore; Delibera Agcom n. 35/24/CIR, Delibera Agcom n. 3/25/CIR, Delibera del Corecom Umbria n. 3/25, Delibera del Corecom Molise n. 19/24): omissis... La circostanza che il sig. Rufini non abbia mai effettuato alcuna ricarica risulta comprovata anche dalle schermate del CRM della scrivente società convenuta, relative alle operazioni di ricarica associate alla SIM n. xxxxxxxxxx nel periodo oggetto di contestazione, compreso tra il 27/06/2025, data di attivazione dell'utenza, e il 22/07/2025, giorno in cui è stata effettuata la portabilità verso altro operatore: omissis... In data 03/08/2025 il signor Rufini inviava una PEC per reclamare la mancata attribuzione del credito bonus a seguito di port-out. In data 05/09/2025 Very Mobile forniva regolare riscontro scritto, nelle tempistiche previste della Carta dei Servizi e delle Condizioni Generali di Contratto: omissis... A tal riguardo, Wind

Tre Very Mobile, ricordando che, nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto Very Mobile per l'attivazione dell'utenza de qua, l'istante ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati, ricorda quanto riportato negli Artt. n. 9 - Addebiti e reclami e n. 21 - Procedure di reclamo della Carta dei Servizi (All. 2): Art. 9 – "I Clienti hanno il diritto di presentare reclami e segnalazioni, senza oneri aggiuntivi, relativamente agli importi addebitati sul credito residuo, per telefono (contattando il Customer Care al numero 1929), per iscritto e App "Very", entro 45 giorni dall'evento contestato e visibile sul dettaglio traffico. Qualora non sia riscontrata la fondatezza del reclamo, VERY MOBILE comunicherà al Cliente, per iscritto, le motivazioni del rigetto, indicando gli accertamenti compiuti. L'esito del reclamo sarà comunicato al Cliente, al massimo entro 45 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto." Art. 21.1 – "Il Cliente può presentare eventuali reclami relativi all'inosservanza delle disposizioni della presente Carta, nonché delle Condizioni Generali di Contratto, per telefono (contattando il Customer Care al numero 1929), per iscritto, tramite App Very, VERY MOBILE fornirà, ove possibile, un immediato riscontro e, comunque, si impegna a dare una risposta al Cliente entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo [...]." Destituita di fondamento e del tutto generica appare, pertanto, la contestazione dell'istante circa la presunta mancata risposta al reclamo. La convenuta, a seguito di approfondite verifiche effettuate sul caso di specie, ha ritenuto il reclamo privo di fondamento, come illustreremo e documenteremo più avanti. Per cui, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dalle previste della Carta dei Servizi e delle Condizioni Generali di Contratto, ha provveduto a fornire al sig. Rufini una risposta chiara ed esaustiva, tramite comunicazione PEC, come ut supra riportato, assolvendo, la convenuta, ampiamente ai propri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente. Preme, sin da subito, evidenziare a codesta Spettabile Autorità che, a valle di opportune e approfondite verifiche effettuate dall'ente competente dell'operatore, in fase di gestione del reclamo, emergeva che, l'importo di euro 20,70 rivendicato dal sig. Rufini, riguarda il credito "bonus" per il quale non è previsto il trasferimento in caso di disattivazione, come espressamente stabilito dall'Art. 15 - Trattamento del credito residuo per carte prepagate della Carta dei Servizi: "Per "Credito Residuo" si intende il credito relativo al traffico effettivamente acquistato e non goduto che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per Servizi di comunicazione prepagati o disattivazione della SIM ricaricabile, al netto di ricariche omaggio o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica previsti dal piano scelto e/o attivo." Anche nell'ART. 3 RICARICHE DI TRAFFICO E DISCIPLINA DEL SERVIZIO delle Condizioni Generali di Contratto (All. 3) è sancito quanto segue: "[...] in caso di portabilità del numero presso altro operatore, il cliente potrà richiedere contestualmente all'operatore di destinazione il trasferimento dell'eventuale credito residuo presente sulla SIM sull'utenza attivata presso il nuovo operatore. In ogni caso, sarà riconosciuto il solo traffico effettivamente corrisposto e non ancora utilizzato al momento della cessazione, da cui saranno decurtati i bonus gratuiti e le promozioni erogate." Il credito bonus vantato

dal sig. Rufini era stato accumulato dal cliente perché aveva aderito alla campagna “Porta un amico in Very”. “Porta un amico in Very” era una iniziativa di Very, valida dall’11 giugno 2024 e fino al 30 giugno 2025, che prevedeva la possibilità, per i clienti già attivi e per tutti quelli che si attivano nel periodo indicato, di avere a disposizione un codice promozionale, che permetteva di ricevere una ricarica omaggio. Questo codice poteva essere inviato dal cliente a chiunque fosse interessato, senza limitazioni nel numero d’invio e dava la possibilità, sia alla persona che l’aveva invitato, sia a quella che l’aveva ricevuto, di ricevere una ricarica omaggio, a fronte di un’attivazione completata con MNP, effettuata da colui che aveva ricevuto il codice. La ricarica omaggio che riceveva, sia l’invitante che l’invitato, aveva un importo pari a 15,00€ nello scenario di portabilità di un numero Iliad, PosteMobile o altri MVNO (tra cui Coop Voce), tramite un primo bonus di 5€ e un secondo di 10€, all’espletamento della portabilità. Nel caso specifico, inoltre, l’offerta tariffaria a cui il sig. Rufini aveva aderito, come ut supra già rappresentato, prevedeva anche il 1° mese omaggio attribuito al cliente tramite una ricarica erogata sul credito bonus di euro 5,99, e valida per il secondo rinnovo, pertanto l’importo di euro 20,70 si riferiva ad un credito accumulato da bonus (15,00€ bonus per “porta un amico in Very” + ricarica bonus di 5,99 per “primo mese gratis”). Considerato che il sig. Rufini ha attivato la SIM in data 27/06/2025 e l’ha disattivata in data 22/07/2025, l’utenza è rimasta attiva per meno di un mese, cessando prima che potesse maturare il secondo rinnovo di 5,99€. Sul credito bonus, si riporta anche quanto stabilito dal Corecom Calabria nella Delibera n. 1/2025: “L’ambito di tutela previsto dalla legge n. 40/2007 si applica esclusivamente al credito “acquistato” dall’utente, ossia autonomamente ricaricato e non utilizzato, escludendo dal rimborso o dalla portabilità i crediti concessi come bonus o promozioni. Tale principio è ribadito nella Delibera AGCOM n. 487/18/CONS, Allegato A, che specifica che il credito trasferibile o rimborsabile è solo quello autonomamente ricaricato dall’utente e non include gli importi promozionali [...]. Il credito bonus accumulato tramite autoricarica non rientra tra le somme rimborsabili o trasferibili, trattandosi di un beneficio promozionale soggetto a termini specifici di utilizzo.”(ex multis, Determina n. GU14/667200/2024 del Corecom Lombardia, Delibera n. 3/2025/DEF del Corecom Calabria, Delibera n. 55/25 del Corecom Puglia). Anche il Corecom Sicilia, con la Delibera n. 34/2024, ha parimenti decretato: “[...] il credito bonus maturato tramite autoricarica si configura come un’agevolazione promozionale, non assimilabile al credito residuo autonomamente ricaricato dagli utenti, per il quale si applicano diverse tutele. Si ritiene, pertanto, che Wind Tre S.p.A. abbia agito in conformità con le disposizioni di legge e con i precedenti provvedimenti dell’Autorità.” Nei contratti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto. Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della Legge n. 40/2007 (Decreto Bersani bis) sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del “credito residuo” e, nel

settore delle telecomunicazioni, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero. L'importo da trasferire deve ritenersi al netto di bonus e promozioni che l'utente ha ricevuto dal precedente gestore, perché la legge Bersani tutela soltanto il credito "acquistato" e non quello "regalato" o, comunque, non corrispondente ad un effettivo esborso dell'utente, oltre che dei costi sostenuti per l'operazione di trasferimento, se effettivamente giustificati e pertinenti, come imposto dalla legge (ex multis, Decreto DC/75/19/CRL del Corecom Lazio). Conclusioni In ragione della suesposta ricostruzione degli eventi e di quanto finora dimostrato, appare chiara la buona fede dell'operatore nei fatti di cui è causa ed appare evidente l'infondatezza e la pretestuosità della pretesa formulata dall'istante e l'impossibilità per l'ill.mo Co.Re.Com di accogliere le sue richieste. Si ribadisce, pertanto, che l'istante non può vantare alcun diritto alla monetizzazione o al rimborso dell'importo di € 20,70, da lui stesso definito "credito bonus", né ha diritto alla sua "messa a disposizione su altra SIM dello stesso gestore". Come ampiamente dimostrato, l'unico importo eventualmente rimborsabile sarebbe stato quello relativo al credito residuo effettivamente acquistato. Tuttavia, tale circostanza non ricorre, poiché il sig. Rufini ha provveduto a cessare la SIM prima del rinnovo del secondo mese di canone, senza quindi maturare alcun credito acquistato rimborsabile. Null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità della convenuta. Tutto ciò premesso, il sottoscritto delegato, salvo eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni della controparte, in qualità di procuratore e difensore della Società...". La Wind Tre (Very mobile) ha depositato la memoria di secondo termine ex art. ex art.16 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi (Allegato B alla Delibera n. 358/22/CONS) replicando alla controdeduzione depositata dal ricorrente e precisando la propria posizione illustrata nella memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile. La richiesta di cui al punto a) non può essere accolta per le seguenti motivazioni. La richiesta di cui al punto a) - ribadita anche nelle memorie di replica: "Nessuno mai ha chiesto la monetizzazione e/o il rimborso del credito bonus ne tantomeno si chiede al Corecom di esprimersi in tal senso, si richiede a codesto ente la messa a disposizione del bonus su altra sim dello stesso gestore come traffico da effettuare ..." - non è accolta, in quanto volta ad ottenere un "facere" che esula dal contenuto normativamente vincolato delle pronunce di definizione del Corecom. L'Autorità, infatti, può solamente condannare gli operatori al rimborso o allo storno di somme non dovute, nonché alla liquidazione di indennizzi (cfr. articolo 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/Cons. - Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell'ecosistema digitale). La richiesta di cui al punto b) non è accolta per le

motivazioni di seguito specificate. Dalla documentazione depositata nel fascicolo documentale, si riscontra che l'istante ha inviato un reclamo in data 03.08.25, confermato dalla convenuta, e che la società ha riscontrato in data 05.09.25, ovvero nei tempi previsti dalla Carta dei servizi e dalle Condizioni generali di contratto. Pertanto, non risulta possibile riconoscere alcun indennizzo per mancata risposta al reclamo, dato che il comportamento dell'operatore è stato conforme alla normativa contrattuale; il ricorrente, di contro, non si è attenuto al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto avrebbe potuto formulare una richiesta di chiarimenti alla società in merito alla risposta ricevuta. Inoltre, dalla documentazione depositata, si rileva che la doglianza, formulata nel reclamo, esula dal contenuto normativamente vincolato delle pronunce di definizione del Corecom; pertanto, l'indennizzo per mancata risposta al reclamo non può essere riconosciuto, in quanto lo stesso diverrebbe oggetto principale della doglianza. Alla luce di quanto emerso, la richiesta di cui al punto b) non può essere accolta. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza proposta dal Sig. V. Rxxx nei confronti della società Wind Tre (Very Mobile) per le motivazioni di cui in narrativa. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il Dirigente

Dott. Fabio Pezone

f.to

Il Presidente

Avv. Eleonora Zazza